



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

COMUNICATO STAMPA

Dopo 18 mesi di lavoro intorno ad un tavolo comune, è stato sottoscritto oggi presso la Sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai rappresentanti delle emittenti televisive e dalle loro associazioni rappresentative, dall'Ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa, il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive.

Il Codice trova fondamento nei diritti - garantiti dalla Costituzione - di libertà di espressione del pensiero da un lato e di rispetto dei diritti della persona dall'altro, riconoscendo la necessità di piena esplicazione del diritto di cronaca degli operatori dell'informazione e, nello stesso tempo, l'inderogabile dovere di rispettare nell'esercizio di tale funzione informativa, i diritti alla dignità, all'onorabilità e alla riservatezza delle persone.

Oltre al Presidente Agcom, Corrado Calabrò, erano presenti, tra gli altri, il Presidente della RAI-Radiotelevisione Italiana Paolo Garimberti, il Presidente RTI Fedele Confalonieri e il Consigliere RTI Gina Nieri, l'Amministratore delegato di Telecom Italia Media Mauro Nanni, Pierluigi Roesler Franz per l'Ordine nazionale dei giornalisti, il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Roberto Natale, il Presidente FRT-Federazione Radio Televisioni Filippo Rebecchini ed il Presidente Aeranti-Corallo Marco Rossignoli.

Con tale atto le parti s'impegnano ad osservare le seguenti regole nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso:

- a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei

- provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;
- b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;
 - c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore un'adequata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;
 - d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
 - e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati;
 - f) non rivelare dati sensibili, o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico.

Roma 21 maggio 2009